

Sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici - Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione Europea del 16 aprile 2014

DISCIPLINA ATTIVITA' COMMERCIALI

POLITICHE E SERVIZI PER IL SISTEMA
Legislazione d'impresa

Roma, 24/04/2014
Prot. 0005161
Com. n. 14

Oggetto: Sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici - Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione Europea del 16 aprile 2014

[Il provvedimento,](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 115/28 del 17 aprile scorso, ha istituito, a norma della Direttiva 2007/23/CE modificata, un sistema comune per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Con tale sistema si vuole garantire una più sicura circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato dell'Unione, attraverso la possibilità di tracciare e identificare gli articoli suddetti e i loro fabbricanti in tutte le fasi della fornitura.

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, **entro il 30 aprile 2015**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 17 ottobre 2016.

In breve, i prodotti in questione, dovranno essere etichettati con un **numero di registrazione (art.1)**, basato su un sistema di numerazione uniforme, che conterrà in sintesi i seguenti elementi: il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE; la categoria dell'articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità; il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico.

E' previsto un **Registro degli articoli pirotecnici (art.2)**, tenuto dagli **organismi notificati** per i quali sono stati rilasciati gli attestati di certificazione CE, che deve contenere una serie di informazioni secondo le indicazioni contenute nell'allegato alla Direttiva, tra le quali, ad esempio: l'indicazione dei numeri di registrazione assegnati dagli organismi a seguito della verifica della conformità; la data del rilascio dell'attestato di certificazione CE; l'Organismo notificato che effettua la verifica della conformità nella fase di produzione.

Le informazioni contenute nel Registro saranno conservate per almeno 10 anni decorrenti dalla data del rilascio della certificazione da parte degli organismi notificati.

Il Registro, infine, sarà aggiornato regolarmente dagli organismi notificati e messo a disposizione del pubblico su Internet.

L'articolo 3 dispone, infine, che i fabbricanti e gli importatori dovranno tenere, per almeno dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'articolo, un **registro di tutti i numeri di registrazione** degli articoli pirotecnici fabbricati o importati, rendendo tali informazioni disponibili alle autorità competenti qualora richiesti.

Per completezza, si rammenta che la materia del mercato degli articoli pirotecnici è regolata a livello comunitario dalla [Direttiva 2013/29/UE](#), che è il risultato di una rifusione della precedente Direttiva 2007/23/CE, resasi necessaria a seguito delle diverse modifiche sopraggiunte.

Per conformarsi alle disposizioni della Direttiva 2013/29 gli Stati membri avranno tempo fino al 30 giugno 2015 (art. 47).

Con l'occasione si richiamano i passaggi principali della nuova disciplina comunitaria.

La Direttiva individua i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici dovranno avere per essere messi a disposizione sul mercato, inoltre "stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto altresì della protezione ambientale "(art.1).

Le nuove regole riguardano prodotti quali i fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli altri articoli pirotecnici, quali ad esempio quelli utilizzati negli airbag o nei pretensionatori delle cinture di sicurezza.

Dal fabbricante gli articoli pirotecnici sono classificati per categorie secondo la loro utilizzazione, la finalità e il livello di rischio potenziale, compreso quello di rumorosità (art.6) La classificazione in categorie è la seguente:

a) fuochi d'artificio:

categoria F1: fuochi d'artificio a rischio potenziale estremamente basso , con un livello di rumorosità trascurabile e destinati ad un uso in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

categoria F2: fuochi d'artificio a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità , destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

categoria F3: fuochi d'artificio con un rischio potenziale medio e destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti, il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

categoria F4: fuochi d'artificio a rischio potenziale elevato e destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti come «fuochi d'artificio professionali», il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b) articoli pirotecnici teatrali:

categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico a rischio potenziale ridotto;

categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c) altri articoli pirotecnici:

categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Quanto ai limiti di età connessi all'uso degli articoli pirotecnici, l'articolo 7 individua gli articoli pirotecnici indisponibili per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:

a) fuochi d'artificio:

categoria F1: 12 anni;

categoria F2: 16 anni;

categoria F3: 18 anni;

b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1: 18 anni.

Per i restanti articoli pirotecnici i fabbricanti, gli importatori e i distributori mettono a disposizione sul mercato i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche: a) fuochi d'artificio di categoria F4; b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e altri articoli pirotecnici di categoria P2. Gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 per i veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo se incorporati in un veicolo o in una sua parte.

Resta ferma la facoltà per gli Stati membri sia di innalzare i limiti di età se giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o salute e incolumità delle persone, nonchè di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione.

Il Capo II riguarda quindi gli obblighi dei fabbricanti e degli importatori (artt. 8-12) che sono sostanzialmente legati alla tracciabilità ed etichettatura degli articoli pirotecnici. Tra gli obblighi dei fabbricanti vi è quello della dichiarazione di conformità degli articoli pirotecnici a cui può arrivare attraverso una delle procedure fissate nell'allegato II, ovvero secondo una procedura modulare di certificazione del prodotto. I compiti di valutazione della conformità a norma della direttiva sono affidati ad appositi organismi autorizzati.

Per quanto riguarda gli obblighi del distributore (la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato), questi è tenuto ad applicare con la dovuta diligenza le prescrizioni della Direttiva (art.13). Deve verificare che l'articolo rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni previste dall'allegato I della Direttiva, non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'articolo pirotecnico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

I distributori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

I distributori, i quali ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla direttiva, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme l'articolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità dell'articolo , sia in formato cartaceo o elettronico.

Cooperano, inoltre, con l' autorità richiedente nelle attività intraprese per eliminare i rischi presentati dall'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato.

Infine, secondo l'articolo 14, un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante, ed è quindi soggetto agli obblighi del fabbricante , quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica l'articolo pirotecnico già immesso sul mercato così da condizionarne la conformità alle norme prescritte.

24 aprile 2014